

Savigliano, 19/03/2020

Spett.le Cliente

Prot. N. 15/2020

COVID-19: SOSTEGNO AL REDDITO DEI DIPENDENTI SOSPESI

Il **Decreto "Cura Italia"** (D.L. 18/2020) ha previsto l'utilizzo di vari strumenti di sostegno al reddito dei dipendenti cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA

Per le aziende industriali e le aziende edili artigiane, il Decreto prevede la possibilità di accesso alla CIGO con l'**apposita causale "emergenza COVID-19"**. La richiesta può essere fatta per periodi decorrenti **dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane** e comunque entro il mese di agosto 2020.

Sono ammessi all'integrazione salariale i dipendenti in forza alla data del 23 febbraio 2020, indipendentemente dall'anzianità di servizio.

Le fasi per l'attivazione della procedura di CIGO sono le seguenti:

- **comunicazione** preventiva alle OO.SS riguardante cause, entità e durata, numero di lavoratori interessati;
- entro i tre giorni successivi, eventuale **consultazione** ed esame congiunto con le OO.SS. (anche in modalità telematica);
- **presentazione della domanda** entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione.

Il trattamento di integrazione salariale è pari all'**80% della retribuzione globale** che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate **entro il limite massimo di 1.199,72 euro lordi mensili**.

Non è richiesto il pagamento del contributo addizionale in capo al datore di lavoro e la prestazione può essere erogata direttamente dall'INPS.

ASSEGNI ORDINARI DEI FONDI

Le aziende iscritte al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che occupano in media **più di 5 dipendenti**, possono richiedere l'assegno ordinario in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con le **stesse modalità previste per la CIGO**. Non si applica il "tetto aziendale".

L'assegno ordinario per la causale "emergenza COVID-19" è altresì erogato, secondo le regole di ciascun fondo, dai Fondi di Solidarietà Bilaterali (ad esempio dal FSBA per il settore artigiano).

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

La CIG in deroga è riconosciuta **dalle Regioni** ai datori di lavoro del settore privato, anche agricoli, esclusi dall'accesso alla CIGO, assegno ordinario o fondi di solidarietà bilaterali (artigianato).

La misura è prevista per un massimo di **9 settimane, a decorrere dal 23 febbraio 2020, previo accordo** concluso, anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. **L'accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti**.

La prestazione è riconosciuta ai lavoratori direttamente dall'INPS nella **stessa misura della CIGO**.